



---

Corte III  
C-827/2017

## **Decisione del 12 aprile 2017**

---

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico,  
cancelliera Marcella Lurà.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
rappresentato dall'Istituto Nazionale Confederale di  
Assistenza,  
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli  
assicurati residenti all'estero (UAIE),**  
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,  
1211 Ginevra 2,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; revisione della rendita (decisione del 9 gennaio 2017).

**Ritenuto in fatto e considerato in diritto:****1.**

Con decisione del 9 gennaio 2017 (doc. 185), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso che, a decorrere dal 1° marzo 2017, la rendita intera d'invalidità pagata fino ad allora a A. \_\_\_\_\_ – cittadino italiano, nato il (...), coniugato e padre di una figlia (doc. 9) – è sostituita da una mezza rendita, unitamente alla rendita completiva in favore della figlia. Dalla motivazione della decisione risulta che l'interessato (affetto da sindrome lombovertebrale con esiti di resezione ernia discale L4-L5 e di laminectomia L4, alterazioni degenerative, gonalgie e cervicalgie) presenta un'incapacità al lavoro del 70% nell'attività di muratore/gruista, ma una capacità del 45% in un'attività confacente allo stato di salute dal 20 ottobre 2015 (v. la perizia reumatologica del novembre 2015 ed i rapporti del medico SMR del gennaio e dicembre 2016 [doc. 154, 157 e 182]), ciò che comporta un grado d'invalidità del 58%.

**2.**

Il 7 febbraio 2017, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 9 gennaio 2017 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di tre quarti di rendita d'invalidità, eventualmente di una rendita intera, a decorrere dal 1° marzo 2017. Si è doluto di un'errata valutazione delle sue condizioni di salute. Ha altresì fatto valere che dal calcolo per la determinazione del grado d'invalidità si otterrebbe una perdita di guadagno del 63% (doc. TAF 1). Il 16 febbraio 2017, l'insorgente ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2 a 4).

**3.**

Nella risposta al ricorso del 29 marzo 2017 (doc. TAF 6), l'autorità inferiore ha comunicato a questo Tribunale d'aver reso, il 29 marzo 2017, giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, una nuova decisione (allegata in copia), mediante la quale ha deciso di erogare in favore del ricorrente tre quarti di rendita d'invalidità a decorrere dal 1° marzo 2017. Nella motivazione della decisione è indicato che dal nuovo calcolo del grado d'invalidità consegue un tasso d'invalidità del 62% (v. anche la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B. \_\_\_\_\_ del 17 marzo 2017, il rapporto del medico SMR del 17 marzo 2017 ed il calcolo del grado d'invalidità [doc. TAF 6]).

#### **4.**

**4.1.** Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

**4.2.** In virtù dell'art. 3 lett. d<sup>bis</sup> PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26<sup>bis</sup> e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

**4.3.** Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.

#### **5.**

**5.1.** In virtù dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde all'art. 58 cpv. 1 PA (sentenza del TF I 115/06 del 15 giugno 2007 consid. 2.1).

**5.2.** Secondo giurisprudenza, la decisione resa pendente lite toglie la controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF 113 V 237 e 107 V 250).

**5.3.** Nel caso concreto, nella risposta al ricorso del 29 marzo 2017 (doc. TAF 6), l'autorità inferiore ha informato questo Tribunale d'aver reso, il 29 marzo 2017, una nuova decisione in sostituzione della decisione del 9 gennaio 2017, mediante la quale ha riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire tre quarti di rendita d'invalidità a decorrere dal 1° marzo 2017, unitamente alla rendita completa per la figlia. La nuova decisione

accondiscende integralmente alla principale conclusione ricorsuale, mediante la quale è stato chiesto l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di tre quarti di rendita d'invalidità anche a partire dal 1° marzo 2017 (doc. TAF 1). Non vi è pertanto motivo per questo Tribunale di esaminare la conclusione sussidiaria di cui al gravame. Da un lato, l'insorgente neppure ha motivato il ricorso per quanto attiene alla conclusione sussidiaria. Dall'altro lato, il ricorrente ha la facoltà di interporre ricorso contro la nuova decisione resa dall'UAIE il 29 marzo 2017 e in tale ambito fare valere e motivare una conclusione tendente all'attribuzione di una rendita intera.

#### **6.**

Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata, senza che occorra attendere la scadenza del termine per interporre un ricorso contro la nuova decisione del 29 marzo 2017, ritenuto che detto ricorso non potrebbe che riguardare altri motivi, neppure accennati dal ricorrente nell'ambito della presente causa (DTF 107 V 250 consid. 3 in fine; v. anche la sentenza del TAF C-1806/2011 del 21 luglio 2011 consid. 8). Ciò premesso, a giusto titolo l'autorità inferiore ha peraltro segnalato al ricorrente che qualora avesse inteso interporre ricorso contro la nuova decisione, sarebbe stato tenuto a "conformarsi alle vie giuridiche di cui alla stessa", entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della medesima (doc. TAF 6).

#### **7.**

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

#### **8.**

A norma dell'art. 5 TS-TAF se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Tale normativa tende innanzitutto a ricercare materialmente se possa essere imputata a una parte la circostanza che la controversia sia divenuta priva d'oggetto; solamente se tale circostanza non può essere imputata ad alcuno diventano decisive le probabilità di successo del ricorso (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2. ed., 2013, n. 4.71 e segg.). Giova altresì rammentare che il giudice valuta sommariamente tali circostanze

(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, n. 4.73). La norma è aperta e il giudice dispone di un ampio margine di apprezzamento (sentenza del TF 8C\_191/2015 del 2 luglio 2015 consid. 3.1 e riferimenti).

**8.1.** Il motivo per cui la causa in esame dinanzi a questo Tribunale diventa priva di oggetto è essenzialmente imputabile all'autorità inferiore. Nella presa di posizione del 17 marzo 2017, l'Ufficio AI del Cantone B. \_\_\_\_\_ ha indicato che, secondo l'annotazione del medico SMR del 17 marzo 2017, la capacità lavorativa dell'assicurato in un'attività adeguata è da considerarsi pari al 50% come presenza, ma con una riduzione del rendimento del 10%. Il nuovo calcolo del grado d'invalidità (reddito da valido e reddito da invalido per l'anno 2015, con una riduzione del 50% del tempo e del 10% di rendimento e con un'ulteriore riduzione del 20% per attività leggere e per attività a tempo parziale; v. doc. TAF 6) determina un tasso d'invalidità del 62% con diritto per il ricorrente a tre quarti di rendita d'invalidità al posto della mezza rendita stabilita con decisione del 9 gennaio 2017.

**8.2.** Visto l'esito della lite, non si percepiscono spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a TS-TAF [RS 173.320.2]). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.-, versato il 16 febbraio 2017, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.

**8.3.** Il ricorrente ha altresì diritto a delle ripetibili che, in assenza di una nota d'onorario, sono fissate d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante, in fr. 1'000.-. Peraltro, le ripetibili non comprendono un supplemento IVA ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, ritenuto che l'IVA non è dovuta allorquando il ricorrente, con domicilio all'estero, si lascia patrocinare volontariamente (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-726/2013 del 14 settembre 2016 consid. 9.2).

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

La causa C-827/2017 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto.

**2.**

Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 800.-, corrisposto il 16 febbraio 2017, sarà restituito al ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato.

**3.**

L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.

**4.**

Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie della risposta al ricorso del 29 marzo 2017, della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B. \_\_\_\_\_ del 17 marzo 2017, del rapporto del medico SMR del 17 marzo 2017 e del calcolo del grado d'invalidità)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: